



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 26 LUGLIO 2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 515 del 3 luglio 2013 – Fondo delle risorse decentrate anno 2013 e modifiche alla deliberazione di G.C. n. 189 del 21.03.2013 – approvazione pre-intesa e autorizzazione agli adempimenti successivi.

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 10:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto:

| | |
|------------------------|------------|
| dr. Vincenzo DE SIMONE | Presidente |
| dr. Antonio LUCIANO | Componente |
| dr. Giuseppe TOTO | Componente |

per esprimere il parere su quanto richiamato in oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

vista la Deliberazione di G.C. n. 189 del 21 marzo 2013 avente ad oggetto "costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2013";

vista la Deliberazione di G.C. n. 515 del 3 luglio 2013 di modifica ed integrazione alla Deliberazione di G.C. n. 189 del 21 marzo 2013;

visti i pareri acquisiti del Ragioniere generale e del Segretario generale favorevoli all'approvazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2013 e di autorizzazione degli adempimenti successivi;

visto il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (c.d. manovra estiva);

TUTTO CIO' PREMESSO

procede all'esame di verifica della costituzione del Fondo delle risorse decentrate per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

In primo luogo si verifica che il tetto al trattamento economico individuale dei dipendenti e dei dirigenti è stato rispettato in quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, tenendo altresì conto della riduzione del Fondo in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio.

I vincoli dettati dalla cosiddetta manovra estiva 2010 sono:

- 1) il fondo di ognuno degli anni del triennio 2011-2013 non deve essere superiore a quello del 2010;
- 2) esso deve essere ridotto a fronte della diminuzione del numero dei dipendenti;
- 3) esso può essere ulteriormente ridotto per arrivare al risultato del rispetto del tetto alla spesa del personale, vincolo che con lo stesso decreto ricordiamo deve essere divenuto tassativo, visto che le sue violazioni sono sanzionate attraverso il divieto di assunzione di personale a qualunque titolo.

Si deve subito sottolineare che non vi sono novità per ciò che riguarda la competenza alla definizione del fondo per le risorse decentrate: essa spetta agli organi dell'ente. Esattamente, la competenza è attribuita al dirigente per la determinazione della parte stabile del fondo, mentre la giunta è chiamata a deliberare sulla determinazione della parte variabile. Si ricorda che sulla base delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, l'organo che approva il bilancio preventivo (quindi negli enti locali il consiglio) deve in modo esplicito indicare le distinte modalità di copertura degli oneri contrattuali. Il che produce, ad avviso di questo Collegio, conseguenze soprattutto in termini di necessità che il consiglio sia portato a conoscenza delle principali scelte compiute dall'ente in materia di integrazione del fondo.

Si deve riconfermare che la materia della costituzione del fondo non è oggetto di CONTRATTAZIONE DECENTRATA e che l'amministrazione ha unicamente l'obbligo di comunicare preventivamente all'avvio della contrattazione decentrata ai soggetti sindacali le risorse che sono inserite nel fondo per le risorse decentrate. Dopo di che i soggetti sindacali possono presentare tutte le obiezioni che ritengono, ma chi ha il potere di decisione è esclusivamente l'ente. Ovviamente l'amministrazione che si avvede, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti sindacali, di aver commesso un errore, può sempre correggerlo nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela.

L'amministrazione, nella determinazione delle risorse da inserire nel fondo, ha applicato le regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

particolare dai CCNL 1.4.199 e 22.1.2004 e, questo Collegio aggiunge che non vi sono novità rispetto a tali regole, per cui l'ente deve provvedere alla quantificazione della parte stabile e di quella variabile.

Nella parte stabile ha indicato in modo espresso le risorse che sono già impegnate per le destinazioni che possono essere finanziate esclusivamente da questa parte, come le progressioni orizzontali, le posizioni organizzative (dato la presenza dei dirigenti), le quote di indennità di comparto che devono essere finanziate dal fondo, le risorse destinate a finanziare il reinquadramento dei dipendenti e dei vigili dalla 5° alla 6° unicamente per il primo reinquadramento, gli incrementi dell'indennità del personale educativo degli asili nido. Va ricordato che, tanto alle progressioni orizzontali che al reinquadramento delle figure già citate, le progressioni ritornano nella parte disponibile del fondo nel caso di cessazione e, per le progressioni orizzontali, anche nel caso di progressioni verticali.

L'amministrazione dovrà ridurre il fondo per i compensi in godimento del personale ATA transitato allo Stato. Ed ancora, deve ridurre il fondo, sia per i dirigenti che per il personale, nel caso di esternalizzazioni della gestione dei servizi a cui si accompagna il trasferimento di personale alle dipendenze del nuovo gestore del servizio e la cancellazione del posto dalla dotazione organica.

L'ente dovrà inoltre recuperare dal fondo (se non ancora fatto) gli oneri sostenuti per i miglioramenti economici disposti dai contratti nazionali per il personale che è stato interessato da progressioni economiche e che è cessato dal servizio.

Per la costituzione della parte variabile, l'ente ha deciso la misura delle singole voci che sono frutto della sua decisione, cioè in particolare i commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999.

L'utilizzazione del comma 2 è subordinata alla provenienza di queste risorse da risparmi derivanti da razionalizzazioni organizzative ovvero esse devono essere destinate al miglioramento e/o ampliamento dei servizi esistenti ovvero alla attivazione dei nuovi.

Nell'utilizzazione del comma 5, per la parte destinata a finanziare l'attivazione di nuovi servizi, si deve evidenziare che lo stanziamento va deciso preventivamente e deve essere collegato a miglioramenti effettivi. Prevalentemente si devono destinare queste risorse a servizi che producano effetti per i cittadini e per gli utenti.

La quantificazione delle risorse deve essere decisa sulla base di parametri oggettivi e non scelte discrezionali o peggio ancora arbitrarie. Si evidenzia che questi stanziamenti non vanno di regola ripetuti nel corso degli anni. Inoltre queste risorse possono essere rese disponibili solo dopo che sia stato attestato che gli obiettivi sono stati effettivamente raggiunti. Tali regole vanno applicate anche per l'uso della



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

analoga disposizione prevista, per il contratto dei dirigenti, in applicazione dell'art. 23 del CCNL 23.12.1999.

Questo Collegio inoltre evidenzia che una fonte di aumento della parte variabile del fondo che deve essere oggetto di una specifica attenzione delle risorse per evitare di incrementare il volume complessivo è costituita dalla utilizzazione delle risorse del fondo dell'anno precedente, che sulla base delle regole previste dal CCNL 1.4.1999, articolo 17, va ad incrementare la parte variabile del fondo dell'anno successivo. Va sottolineato che questa possibilità è utilizzabile esclusivamente per le risorse che provengono dalla parte stabile: i risparmi sulla parte variabile, a partire dall'eventuale ricorso all'art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999, devono diventare ECONOMIE DI BILANCIO e non possono incrementare il fondo dell'anno successivo.

Nella parte variabile del fondo sono inserite anche le risorse provenienti da specifiche destinazioni di legge, come ad esempio quelle per la incentivazione della progettazione e realizzazione di opere pubbliche e per il recupero di evasione ICI.

Una volta garantito, così come è stato garantito, che il fondo per le risorse decentrate non sia superiore all'ammontare delle risorse destinate nel 2010 al trattamento economico del personale, occorre dare applicazione alla seconda parte del comma 2 bis dell'articolo 9 del DL n.78/2010. Cioè occorre ridurre in modo automatico e proporzionale così come è stato ridotto il fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale e dei dirigenti in servizio.

Per il futuro, questo Collegio desidera che ci sia più coordinamento tra i settori interessati al fine di poter consolidare il risultato registrato nel rispetto del tetto della spesa del personale (al di sotto del 50% della spesa corrente) anche attraverso il taglio eventuale del fondo per le risorse decentrate. Si chiarisce che questa possibilità è una opzione e non un vincolo. E poi, l'eventuale taglio non può che riguardare la parte variabile del fondo e non vi sono in alcun modo i margini per arrivare alla decurtazione della parte stabile.

Alla luce di quanto più sopra esposto ed argomentato,

VERIFICATO

- a) la corretta composizione della delegazione trattante;
- b) che la costituzione del fondo art. 15, comma 5 (Nuovi servizi o riorganizzazione) ai sensi di quanto affermato nell'art. 5, comma 3 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo potrà essere giustificata solo da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ed in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ed in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

qualità;

c) che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico -finanziaria sono state compilate in ossequio alle istruzioni emanate dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento generale dello Stato(circolare n.25 del 19/7/2012);

APPURATO

che viene espressamente previsto l'obbligo di non superare il limite della spesa del Fondo per l'anno 2010 previsto dal D.L. n.78/2010;

che le indennità previste dagli articoli 10.11.12.13.14 trovano riferimento nel CCNL

ATTESTANO

la compatibilità delle disposizioni previste dalla parte normativa per l'anno 2013 con la contrattazione nazionale, con le norme in materia di limiti di spesa del personale ed in genere con le norme introdotte dall'art. 9 del D.L. 78/2010 nonché con le risorse finanziarie.

Napoli, lì 26/7/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI






